



Al. 5499

Mod. 32.
Antichità e Belle Arti

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

AMMINISTRAZIONE, DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITA'

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le Antichità e le Belle Arti;

Sulla richiesta del Ministero dell'Educazione Nazionale io sottoscritto messo comunale di **ALBENGA(SV)**

ho notificato al Signor *Don. Ambrogio*

Donne

in *Albenga*

che **la Chiesa di S. Martino (avanzi) dei secoli XIII-XIV**

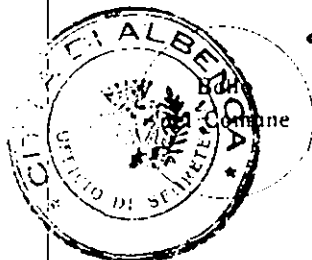
ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 12, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge e agli articoli 1, 2 e 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688;

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani *dello stesso*

Albenzoli
(Data) **13 novembre 1935 XII**

IL MESSO COMUNALE

Badoino Giovanni





Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI,
ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI - DIVISIONE IV

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 01.06.1939, n.1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

VISTO il D.L.vo 03.02.1993, n.29 e successive modifiche;

VISTA la proposta della Soprintendenza Archeologica della Liguria prot. n.7260 del 30.7.1997;

CONSIDERATO che gli immobili siti nel Comune di Albenga (SV), segnati in Catasto al Fg.27 partt. 29, 663, 664, presentano interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge;

CONSIDERATO che i monumenti funerari lungo la via Iulia Augusta, i resti dell'anfiteatro romano, il monumento denominato "Il Pilone", pertinenti all'antica Albingaunum, immessi tra i beni del demanio nonché il tracciato viario della Iulia Augusta costituiscono un complesso archeologico unitario di particolare importanza;

CONSIDERATO che tale interesse nella sua unitarietà è stato riconosciuto con il D.M. 30/06/1975 ai sensi degli artt. 1, 3, 21 della L.1089/1939;

CONSIDERATO - che l'interesse del complesso nella sua unitarietà - archeologico ambientale - è stato dichiarato con D.M. 24.04.1985 ai sensi della L.1497/1939 che ha compreso le particelle 29, 663, 664 del Foglio catastale 27 del Comune di Albenga;

CONSIDERATO inoltre che, specificatamente, con D.M. 09.03.1953 e 21.02.1973 i terreni segnati a Catasto al Fg.27, p.lle 27, 659 (ex p.lla 25/p.) e 662 (ex p.lla 49/p.), sono stati sottoposti a vincolo archeologico ex art.1ss. della L.01.06.1939, n.1039 e che con D.M. 06.04.1974 i terreni segnati a Catasto al Fg.27, p.lle 51 e 660 (ex p.lla 51/p.), sono stati sottoposti a vincolo ex art.21 della suddetta L.01.06.1939, n.1089;

RITENUTO che, ai fini della salvaguardia dell'intero complesso archeologico sito in località "Monte", è necessario garantire le condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro ed è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti degli immobili segnati in Catasto al fg.27, p.lle 29, 663, 664, come dall'unita planimetria catastale, per i motivi

./.



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

- 2 -

piu' ampiamente illustrati nella relazione tecnico-scientifica allegata;

SENTITO il parere di un Ispettore Tecnico Centrale (prot. n.3025 del 9.9.97);

VISTO l'Art. 21 della Legge 1.6.1939, n.1089;

DECRETA:

ART.1 : Nei confronti degli immobili segnati in Catasto al Fg.27, p.11e 29, 663, 664, indicati in colore azzurro nell'unita planimetria, sono dettate le seguenti prescrizioni: e' fatto divieto di realizzare nuove costruzioni, stabili o precarie e di ampliare o modificare in alcun modo le superfici, i volumi, le altezze e l'aspetto esterno delle costruzioni esistenti alla data del presente decreto.

La planimetria catastale e la relazione archeologica allegate fanno parte integrante del presente decreto che sara' notificato in via amministrativa, agli interessati individuati nelle relate di notifica e al Comune di Albenga.

A cura del Soprintendente per i Beni Archeologici della Liguria esso verra', quindi, trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avra' efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio secondo le modalita' di cui alla Legge 6.12.1971 n.1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 11' 13 OTT. 1997



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario SERIO)

F.to M. Serio

MC/or

MC